

**VERBALE DI AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE IN SOMMA
URGENZA**
(Art.163, comma 6, D.Lgs 50/2016)

Oggetto: OCDPC 872/2022 "Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina". Affidamento urgente del servizio per l'alloggiamento temporaneo e l'assistenza dei cittadini ucraini

Il sottoscritto Ing. Bernardo Mazzanti, in qualità di responsabile del Settore Protezione civile, individuato dal Commissario Delegato quale membro dell'Ufficio del Commissario con ordinanza n. 24 del 11.03.2022

PREMESSO

che la Delibera del Consiglio dei Ministri del 28/02/2022 ha dichiarato lo stato di emergenza sino al 31/12/2022 in relazione all'esigenza di assicurare soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina, sul territorio nazionale, in conseguenza della grave crisi internazionale in atto;

che con OCDPC n. 872 del 4/03/2022 "Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina", è stato individuato nella persona del Presidente della Regione il Commissario delegato per le attività dell'emergenza nel territorio toscano ed è stato previsto che la Regione assicura il coordinamento del proprio sistema di protezione civile per lo svolgimento delle attività di competenza del Commissario;

che con ordinanza n. 873 del 6/03/2022 sono state approvate ulteriori disposizioni per l'emergenza in oggetto, in particolare di carattere sanitario;

che con ordinanza n. 25 del 11/03/2022 il Commissario delegato ha approvato le modalità organizzative per il supporto eventualmente richiesto ai sensi dell'articolo 3 OCDPC n. 872/2022 dai Prefetti – Uffici territoriali del governo, con il sistema di protezione civile toscano;

che con ordinanza n. 28 del 15 marzo 2022 il Commissario delegato ha approvato per i fini sopra indicati, la convenzione generale con le Associazioni di Categoria degli Albergatori

territorio toscano, Anci Toscana e Upi Toscana in rappresentanza degli enti locali toscani;

CONSIDERATO

che a seguito della grave crisi internazionale in atto in Ucraina, la Protezione Civile della Regione Toscana, su disposizione del Presidente in qualità di Commissario Delegato per l'emergenza, ha allestito un punto di prima accoglienza per i flussi in arrivo dei profughi ucraini;

che il supporto alle Prefetture – Uffici territoriali di governo, come previsto dall'articolo 3 OCDPC n. 872/2022, è previsto specificatamente per l'alloggiamento temporaneo o l'assistenza ai cittadini ucraini anche solo in transito nel territorio regionale;

che si rende necessario garantire tale alloggio temporaneo ai cittadini ucraini in arrivo nel territorio toscano, il cui flusso in arrivo dal giorno 11 marzo si è notevolmente intensificato, per salvaguardarne l'integrità e la salute;

RITENUTO pertanto indifferibile ed urgente l'affidamento del servizio di alloggio temporaneo dei cittadini ucraini in arrivo in attesa che vengano presi in carico dal Sistema di accoglienza ed integrazione (SAI) di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39

DATO atto che sussistono le condizioni che legittimano la somma urgenza ai sensi dell'articolo 9, comma 2 della OCDPC n. 872/2022 nonché dell'art. 163, comma 6, del D. Lgs. 50/2016;

RICHIAMATA, altresì, l'ordinanza n. 33 del 19/03/2022 con la quale:

- sono definite le attività che gli enti locali toscani, individuati quali soggetti attuatori dall'ordinanza n. 25/2022, possono svolgere per il supporto eventualmente richiesto ai sensi dell'articolo 3 OCDPC n. 872/2022 dai Prefetti – Uffici territoriali del governo;
- è stato disposto di procedere, sulla base della Convenzione generale con le Associazioni di Categoria degli Albergatori del territorio toscano, Anci Toscana ed Upi Toscana, approvata con ordinanza commissariale n. 28 del 15/03/2022, all'attivazione del rapporto con le singole strutture ricettive, mediante la sottoscrizione di verbali di somma urgenza, ai sensi dell'articolo 9, comma 2 della OCDPC n. 872/2022 nonché dell'art. 163, comma 6, del D. Lgs. 50/2016, attivando altresì le disposizioni derogatorie previste nel medesimo articolo 9;
- è stato individuato il Sottoscritto, dirigente del Settore Protezione Civile regionale per la sottoscrizione degli stessi vista l'impossibilità del Commissario;

DISPONE

di affidare alla società **METROPOLE NOVOLI S.r.l.**

con sede legale in Via Valtellina, 15-17 - MILANO CF: 07090030482

il servizio relativo all'accoglienza dei cittadini provenienti dall'Ucraina, presso la propria struttura ricettiva situata in Via del Cavallaccio, 36 FIRENZE denominata "Hilton Florence Metropole".

e più precisamente tramite trattamento di:

- 1) pensione completa, con disponibilità di n. 60 alloggi (camere doppie) per un massimo di 42 giorni;

La struttura ricettiva indicata assicura la disponibilità della sua struttura in base alle richieste avanzate dall'Unità di Crisi regionale e dal Comune di Firenze in qualità di soggetto attuatore ai sensi della sopra citata ordinanza commissariale n. 25/2020.

La struttura ricettiva prende altresì atto delle funzioni e competenze del sopra citato soggetto attuatore così come stabilito in particolare dall'allegato 1 all'ordinanza commissariale n. 33 del 19/03/2022.

La società si impegna a fornire tutti i locali idonei all'uso ai sensi della normativa vigente ed è tenuta a mantenerli in perfetta efficienza e a sottoporli a periodica manutenzione, impianti compresi, con onere a proprio carico.

Condizioni del servizio

La società si impegna a garantire:

- l'alloggio in camere doppie, provviste di servizi igienici e dotate di Wi-Fi, TV, riscaldamento/raffrescamento (ove previsto dalla normativa), acqua calda/fredda;
- gli ordinari servizi di pulizia ed igiene.

La società si impegna a fornire tutti i locali idonei all'uso ai sensi della normativa vigente ed è tenuta a mantenerli in perfetta efficienza e a sottoporli a periodica manutenzione, impianti compresi, con onere a proprio carico.

La società individua il signor Jean George Tayar

recapito email: jean.tayar@hilton.com


recapito telefonico: +39 347 224 3791

come un unico referente della struttura messa a disposizione, nei confronti del Commissario.

La società si impegna a comunicare giornalmente al soggetto attuatore, nelle modalità indicate dal Settore Protezione Civile regionale:

- le presenze giornaliere degli ospitati e ad inviare il report giornaliero su modello fornito dal Settore Protezione Civile regionale;
- qualsiasi situazione o esigenza particolare che si verifica nella struttura, comunicando anche le eventuali criticità in merito alle condizioni sanitarie degli ospitati.

La società si impegna a comunicare, al termine di ogni mese, al soggetto attuatore le presenze e le date di occupazione delle stanze nonché dei servizi erogati.



Prezzi concordati

Per il servizio di cui sopra le parti concordano i seguenti prezzi (al netto IVA) procapite giornalieri:

A	Pensione completa	Euro 70,00
---	-------------------	------------

Le tariffe, sono soggette alle seguenti riduzioni:

- a partire dal secondo occupante la camera, riduzione del 25% per bambini di età inferiore a 12 anni compiuti;
- gratuità per bambini da 0 a 2 anni.

Gli oneri di cui sopra sono da intendersi onnicomprensivi anche dei consumi energetici (ivi compresi quelli per il riscaldamento ed il condizionamento), idrici e spese di connettività.

Le presenze derivate affidamento sono da considerarsi esenti dall'applicazione dell'imposta di soggiorno nei confronti dei comuni ove ha sede la struttura medesima.

I sottoscritti danno altresì atto che la particolare situazione di urgenza derivante dal flusso continuo di arrivi di profughi, ha reso necessario attivare già la specifica struttura ricettiva in data 19/03/2022, la quale, nel rispetto della sopra citata Convenzione generale, ha già accolto un determinato numero di profughi così come risultante dai report di monitoraggio trasmessi.

Il gestore della struttura ricettiva, come da Convenzione generale approvata con ordinanza n. 28 del 15 marzo 2022, è espressamente esonerato da ogni responsabilità in merito l'applicazione dell'imposta di soggiorno per le presenze derivanti dal presente affidamento.

Con la sottoscrizione del presente verbale la società dichiara di accettare i prezzi precedentemente indicati.

I sottoscritti concordano che l'ammontare complessivo del servizio sarà determinato in funzione dell'effettiva occupazione delle stanze.

Disposizioni connesse alla emergenza epidemiologica

Le parti si impegnano al rispetto di tutte le disposizioni nazionali e regionali relative all'emergenza epidemiologica. In particolare viene richiamato quanto previsto dalla OCDPC n. 873/2022 articolo 2 punto 6 fino al 31/03/2022 ed eventuali sue successive modifiche o integrazioni.

Con la sottoscrizione del presente verbale, la Società dichiara che:

- nulla ha da obiettare sulle modalità delle prestazioni da effettuare;
- è in possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica, ovvero non incorre nei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 ed è in possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnico-professionale previsti;
- fornirà adeguata autocertificazione di quanto dichiarato al punto precedente compilando la modulistica che gli verrà fornita dalla Stazione appaltante;
- fornirà attestazione dell'avvenuto pagamento del contributo ANAC ove previsto.



La società dichiara di osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi applicabili al proprio settore di attività nonché di ottemperare alla vigente normativa sulla tutela, protezione, assicurazione dei propri lavoratori.

Il presente affidamento viene disposto sotto le riserve di Legge di cui all'art.163, commi 5 e 7, del D.Lgs 50/2016, quest'ultimo così come derogato dall'art. 9, comma 2, dell'OCDPC 872/2022.

Qualora il controllo sui requisiti dia un riscontro negativo il Commissario Delegato recederà dal presente affidamento, fatto salvo il pagamento dei servizi già eseguiti.

Trattamento dati personali

1. Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, il Commissario delegato OCDP n.872/2022, in qualità di Titolare del trattamento, nomina l'Affidatario Responsabile del trattamento. Tale nomina ha validità per il tempo necessario ad eseguire le operazioni affidategli e si considera revocata al termine delle operazioni stesse o qualora venga meno il rapporto con il Titolare.
2. Le finalità del trattamento sono esclusivamente quelle riconducibili all'espletamento delle attività previste dal presente Affidamento.
3. L'Affidatario in quanto Responsabile del trattamento, per l'espletamento delle operazioni affidategli con il presente affidamento tratta i seguenti tipi di dati: personalizzare in base a specifiche prestazioni contrattuali: codici fiscali, dati anagrafici, residenza, n. telefono;
relativi alle seguenti categorie di interessati: cittadini ucraini
4. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Responsabile si impegna ad adempiere a tutti gli obblighi, le attività e le prescrizioni indicati nel Regolamento UE sopracitato e a conformarsi prontamente alle eventuali sopravvenute modifiche normative in materia di trattamento dei dati personali.
5. Tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, il Responsabile deve mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e per garantire il rispetto degli obblighi di cui all'art. 32 del Regolamento UE. Tali misure comprendono tra le altre:
 - la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
 - la capacità di assicurare, su base permanente, la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali;
 - la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati in caso di incidente fisico o tecnico;
 - una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.
6. Per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento il Responsabile del trattamento può ricorrere a nominare un altro Responsabile del trattamento (di seguito, "sub-Responsabile del trattamento") con le modalità e secondo quanto previsto dall'art. 28, comma 4, del Regolamento UE. Qualora il sub-Responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il



- Responsabile conserva nei confronti del Titolare l'intera responsabilità.
7. Il Responsabile deve assistere il Titolare al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE; qualora gli interessati esercitino tale diritto presso il Responsabile, quest'ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente, e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze al Titolare, supportando quest'ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei termini prescritti.
 8. Il Responsabile deve comunicare al Titolare il nome ed i dati del proprio "Responsabile della protezione dei dati", qualora, in ragione dell'attività svolta, ne abbia designato uno conformemente all'articolo 37 del Regolamento UE; il Responsabile della protezione dei dati personali dell'Appaltatore/Responsabile collabora e si tiene in costante contatto con il Responsabile della protezione dei dati del Titolare.
 9. Al termine della prestazione dei servizi oggetto del contratto, il Responsabile su richiesta del Titolare, si impegna a:
 - restituire al Titolare del trattamento i supporti rimovibili eventualmente utilizzati su cui sono memorizzati i dati;
 - distruggere tutte le informazioni registrate su supporto fisso, documentando per iscritto l'adempimento di tale operazione.
 10. Il Responsabile si impegna ad attuare quanto previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 e s.m.i. recante "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratori di sistema".
 11. Nel caso in cui il Responsabile agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni del Titolare oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento risponde del danno causato agli "interessati". In tal caso, il Titolare potrà risolvere il contratto, salvo il risarcimento del maggior danno.

Il presente verbale viene redatto in unica copia e firmato come di seguito:

Per il Commissario

Per la Società

*Il Dirigente Responsabile del Settore
Protezione Civile Regionale*

(Ing. Bernardo Mazzanti)



METROPOLE NOVOLI SRL
Via Valtellina, 15 - 17
20159 MILANO
P. IVA 07090030482
Pec: metropolenovolisrl@pec.it
SDI: M5UXCR1

Sottoscritto in Firenze, data: 19/03/2022

